

Con la sentenza n.2510/2013 la Cassazione ha stabilito che la gravità degli addebiti disciplinari deve essere accertata verificando in particolare il rispetto della regola codicistica di proporzionalità della sanzione espulsiva. Questo sulla base di una serie di elementi che non possono esaurirsi nelle dirette conseguenze meramente economiche prodotte al datore di lavoro dalla condotta contestata, ma debbono riguardare sia il grado di responsabilità collegato alle mansioni affidate al lavoratore, sia le modalità della condotta, specie se rilevatrice di una particolare propensione alla trasgressione, sia l'incidenza dei fatti sulla permanenza del vincolo fiduciario che caratterizza lo specifico rapporto di lavoro. Nel caso specifico, il comportamento di un'addetta alla cassa che non emette alcuni scontrini fiscali, senza contestazione dell'appropriazione delle somme versate, non configura il reato di appropriazione indebita e neppure lede irrimediabilmente il vincolo fiduciario che comporta il licenziamento del lavoratore. Il comportamento della lavoratrice aveva solo esposto l'azienda al pericolo di un danno per i riflessi fiscali delle irregolarità riscontrate.

Sent. Cass. n. 2510 del 04/02/2013

(fonte: CGIL Piemonte- Camera del Lavoro Provincia di Torino - Archivio Aperto)